



TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione civile

Esecuzioni

i Giudici dell'Esecuzione,

visto il D.L. 11/2020,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale data 12/03/2020, a conferma del provvedimento già emesso e recante le misure organizzative necessarie al contenimento dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di COVID 19 ,

dato atto che nell'intero territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020, sono in vigore disposizioni eccezionali volte a limitare la massimo le occasioni di diffusione del contagio ai sensi del D.L. 8 marzo 2020;

Dato atto che il DL 11/2020 prevede il rinvio di ufficio fino al 22 marzo ⁽¹⁾ delle udienze non urgenti; che, tuttavia, le attività delegate alla vendita che non comportino attività potenzialmente foriere di rischio di contagio – e cioè tutte quelle in cui l'interlocuzione tra Delegati, Professionisti e Giudice si possano svolgere senza compresenza fisica, con il solo mezzo telematico, inclusa ad esempio l'udienza avanti al Delegato di approvazione del progetto di distribuzione, nei modi e termini che si diranno - possano, ed anzi debbano, proseguire onde garantire la minore compromissione possibile del servizio di Amministrazione della Giustizia; che, inoltre, il rinvio delle attività delegate concernenti la ripartizione del ricavato comporti un grave oltre che immotivato pregiudizio alle ragioni dei creditori ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera G), del DL 11/2020;

Vista la propria circolare in materia di disposizioni sulle vendite giudiziarie già oggetto di pubblicazione;

DISPONGONO CHE

Le attività delegate inerenti all'approvazione dei progetti di distribuzione innanzi ai Notai Delegati (e relativa esecuzione) **non subiranno sospensioni o rinvii;**

l'udienza davanti al Notaio delegato si terrà nella forma dell'udienza c.d. figurata in applicazione dell'art. 2 lett. H D.L. 11/2020, applicabile per analogia trattandosi di attività da svolgere non in Tribunale da parte del Giudice ma dal Delegato ex art. 591-bis c.p.c. presso il proprio Studio;

l'interlocuzione con il Delegato avverrà per iscritto e a distanza, col mezzo telematico; in particolare le parti interessate potranno dare il proprio consenso all'approvazione del riparto/dare atto della mancanza di osservazioni anche mediante PEC al Delegato;

¹ Termine che, sulla base delle proposte legislative in discussione, dovrebbe essere esteso al 15 aprile 2020;

nell'ipotesi in cui sorgano contestazioni, la parte interessata a presentare osservazioni depositerà memoria con le osservazioni suddette nel fascicolo telematico della relativa procedura e ne darà comunicazione al Delegato mediante PEC, senza necessità di comparire innanzi al delegato all'udienza fissata. In presenza di osservazioni, il Delegato si limiterà a rimettere gli atti al GE;

il giorno fissato per l'udienza, il Delegato provvederà a redigere verbale dell'esito dell'udienza di approvazione – intestandolo come verbale di udienza c.d. figurata ex art. 2 lett. H DL 11/2020 – dando atto delle comunicazioni ricevute, come nelle consuete modalità; l'esecuzione dei pagamenti avverrà decorsi venti giorni dalla approvazione, come previsto nelle deleghe.

Si comunichi il presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine dei Notai ed a NAVE, nonché si pubblichi il presente avviso sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 17/03/2020

I Giudici Delegati (firmato digitalmente)

Dott. Antonino Fazio

Dott. Stefano Aldo Tiberti

